



Agli Studenti e Studentesse

Ai Genitori

Ai docenti

AI DSGA

Al Registro Elettronico - Bacheca

Al sito web

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "ANTONIO VALLONE"-GALATINA
Prot. 0008805 del 14/09/2024
V (Uscita)

Circ. n. 37

OGGETTO: Numero di ore di assenza per validità anno scolastico ai fini della valutazione degli studenti. Deroghe. A.S. 2024/2025

Si ricorda che il **DPR 122 del 22 giugno 2009** "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", e più precisamente l'art.14 al comma 7 prescrive che " a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, **ai fini della validità dell'anno scolastico**, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, **per procedere alla valutazione finale di ciascuno, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, **motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo**"

La CM n° 20 del 4 marzo 2011, volta a fornire indicazioni circa la corretta applicazione della normativa contenuta nell'art. 14 del DPR 122/10, chiarisce alcuni criteri generali di cui tenere conto nell'azione delle istituzioni scolastiche e dei singoli consigli di classe e dispone che le **istituzioni scolastiche comunichino ad ogni studente e alla sua famiglia il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno scolastico e le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti.**



La Nota MIUR prot. n. 22190 del 29/10/2019 indica alle scuole di tener conto delle esigenze di studenti con genitori privati della libertà personale.

Si fa presente che nel computo delle ore rientrano sia le giornate intere di assenza sia gli ingressi in ritardo (seconda ora) sia le uscite anticipate, ovviamente non determinate da impegni didattici progettati all'interno del piano dell'offerta formativa, che quindi verranno conteggiate come ore di assenza.

Si precisa che, per l'alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC con regolare permesso annuale di entrata posticipata/uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiranno le ore di insegnamento RC.

INDIRIZZO STUDI	MONTE ORE ANNUO ordinamentale	ORE ANNUE DI FREQUENZA MINIMA	MONTE ORE ANNUO (senza IRC)	ORE ANNUE DI FREQUENZA MINIMA (senza IRC)
BIENNIO LICEO Scientifico Opz. Scienze Applicate Linguistico	891 27h. X 33 settimane	668,25 (669)	858	643,5 (644)
TRIENNIO LICEO Scientifico Opz. Scienze Applicate Linguistico	990 30h. X 33 settimane	742,5 (743)	957	717,75 (718)
PRIMO e SECONDO BIENNIO	1188 36 X 33 settimane	891	1155	866,25 (867)



LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE				
PRIMO ANNO/ LICEO QUADRIENNALE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE (TrED)	1183 33 h X 34 settimane + attività programmate	887,25 (887)	1150	862,5 (862)
SECONDO e TERZO ANNO/ LICEO QUADRIENNALE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE (TrED)	1223 33 h X 34 settimane + attività programmate	917,25 (917)	1190	892,5 (892)

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico e Linguistico "A. Vallone", nella seduta del 02 settembre 2024 ha deliberato all'unanimità (delibera n 9) di stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite e le modalità di documentazione.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. È compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe qui previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Le deroghe riguardano assenze dovute a:

- ✓ **gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
- ✓ **terapie e/o cure programmate e documentate e visite specialistiche ospedaliere e day hospital: deve essere esplicitamente dichiarato da certificazione medica**



che lo studente non può per ragioni di salute frequentare la scuola, (forniti alla scuola contestualmente alla malattia o al suo termine);

- ✓ **motivi personali e/o di famiglia (quali ad esempio: provvedimenti dell'autorità giudiziaria separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e/o lutti di componenti del nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel paese di origine per motivi legati al trasferimento della famiglia);**
- ✓ **situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi ecc.;**
- ✓ **partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni o associazioni riconosciute dal C.O.N.I. (studenti atleti di alto livello);**
- ✓ **frequenza di corsi e partecipazione ad attività del Conservatorio Musicale;**
- ✓ **partecipazioni a manifestazioni nazionali e/o di rilievo di attività musicali, sportive, e/o artistiche (concorsi musicali, teatrali, competizioni sportive, etc);**
- ✓ **adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell'anno;**
- ✓ **donazioni del sangue;**
- ✓ **eventi del tutto eccezionali, legati alle condizioni meteorologiche o ad altri fenomeni naturali o sociali;**
- ✓ **ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.**

In Particolare, per quel che riguarda la **documentazione**, vale quanto segue:

- a) Per la riammissione in classe, come da normativa regionale non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.
- b) Per la deroga sul numero di assenze al fine di acquisire la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio) è necessario presentare il certificato medico in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze.

Tale certificato deve contenere una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute senza l'indicazione della diagnosi.

E' sufficiente che riporti la seguente dicitura (o simile): - XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute dal ... al...; può riprendere la regolare frequenza scolastica. L'assenza deve avere una durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici: una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga.



Le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate in Segreteria entro 3 giorni scolastici a partire dal rientro in classe.

Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza o controlli ospedalieri ciclici e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del Certificato di Ricovero Ospedaliero e certificato del medico che attesti la necessità di ricoveri per cura e/o controlli.

- c) Per altri casi di deroga alle medesime condizioni devono conformarsi, *al fine di essere validi*, i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. Nel caso di Studenti-Atleti e di studenti che svolgono attività sportiva dilettantistica che non rientri nel progetto Studente-Atleta di alto livello le associazioni/società sportive devono presentarsi il calendario delle gare e degli allenamenti.

Va, infine, ribadito che l'art. 14, comma 7, del Regolamento (D.P.R.122/09) prevede in ogni caso che *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."*

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante opportuna verbalizzazione da parte del consiglio di classe in sede di operazioni di scrutinio finale.

Si invitano i docenti coordinatori di classe a monitorare costantemente le assenze degli studenti dando comunicazione alle famiglie in caso di assenze numerose e segnalando al Dirigente scolastico i casi di particolare complessità.

La presente vale comunicazione ad ogni studente/ssa e alla sua famiglia.

Galatina, 14/09/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela VENNARI

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa collegata